

ROSSETTI. Relativamente alle voci corse in proposito del contegno delle nostre truppe sulle frontiere toscane, io, seguendo l'esempio datoci dal deputato Dabormida, chiedo alla Camera che mi permetta di darle lettura d'un brano di lettera pervenutami appunto in questi giorni.

(Legge alcune linee concernenti l'entrata del generale De-Laugier nel territorio sardo.)

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Abbiamo già dichiarato che, appena avuta la notizia che il generale De-Laugier avea varcato i confini, il Governo ha dato l'ordine di allontanarlo dai nostri Stati.

Voci. L'ordine del giorno!

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo chiesto, io domando se sia approvato.

(La Camera lo approva.)

L'ordine del giorno recherebbe la relazione di petizioni. Non essendovi nessun relatore preparato, io inviterò la Camera di passare negli uffici per la pronta disamina delle leggi da presentarsi alla discussione della Camera.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 1/4.

Ordine del giorno per la seduta pubblica di domani:

1° Comunicazioni del Ministero;

2° Discussione del progetto di legge per la sospensione dei termini giuridici, e per altre facilitazioni ai militari in campagna;

3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 14 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Annunzio del ministro dell'interno* della cessazione dell'armistizio coll'Austria — Comunicazione dei regii decreti con cui il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato luogotenente generale del regno - e sono determinate le attribuzioni del generale maggiore dell'esercito — Giuramento del deputato Spano — Proposizione del deputato Bargnani — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare — Comunicazione di un progetto di legge per una testimonianza di patria gratitudine ai combattenti morti per la causa italiana — Discussione e adozione del progetto di legge per sospensione di termini giuridici ed altre facilitazioni a favore dei militari — Relazione sul progetto di legge per un prestito di 50 milioni all'estero, e per aprire all'interno un nuovo prestito volontario — Relazione sul progetto di legge per autorizzazione dell'esercizio dei bilanci attivo e passivo del 1849 — Lettera del prefetto del real palazzo con cui annunzia la morte della regina vedova Maria Cristina.*

La seduta è aperta al tocco.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale.

MICHELINI G. B., segretario, legge un sunto delle ultime petizioni, così concepito:

983. Parecchi abitanti del Bosco chiedono che con una legge siano escluse dai Consigli comunali le persone aventi lite colla comunità.

984. Molti abitanti di Mentone e Roccabruna sollecitano la spedizione del progetto di legge portante l'unione di quei due comuni al regno dell'Alta Italia.

985. Marianna Rocca chiede sia dato il congedo al suo unico figlio che fece parte della leva anticipata, il cui padre ha ora compiuti i 50 anni.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

ANNUNZIO DELLA CESSAZIONE DELL'ARMISTIZIO.

BATTAZZI, ministro dell'interno. (*Profondo silenzio*) Signori, il giorno della riscossa è giunto (*Applausi molto prolungati dalla Camera e dalle gallerie*); io vengo ad annunziarvelo in nome del Governo.

La nostra longanimità, i buoni uffici delle potenze mediatrici a nulla valsero sinora. Il contegno dell'Austria dimostrò che non si poteva sperare una pace onorata, se questa non veniva promossa colle armi.

Coll'attendere più oltre, noi avremmo distrutte le nostre forze senza speranza veruna; le nostre finanze si sarebbero maggiormente impoverite; il nostro esercito, ora pronto e fiorente, si sarebbe indebolito; l'ardore che in oggi lo anima a combattere e pel Re e per la patria si sarebbe scemato, se più a lungo fosse stato costretto a rimanersene inoperoso. (*Segni d'approvazione*)

Voi lo comprendeste, o signori, ed or sono pochi giorni esprimeste qual era il voto della nazione: innalzaste il grido di guerra. Il Governo l'accolse.

Nell'accoglierlo non ci dissimulammo i pericoli della lotta che si stava per ripigliare; non dissimulammo i mali che ne sono una trista ed inevitabile conseguenza. Ma, tra questi pericoli e l'onta di una pace ignominiosa che non assicurasse l'indipendenza italiana, il Governo del Re non poteva, non doveva esitare. (*Applausi vivissimi*)

Il giorno dodici di questo mese, al mezzodì, fu denunziata

la cessazione dell'armistizio (*Bravo! bravo! Applausi unanimi*): la denuncia si eseguì mercè la consegna a mani del maresciallo Radetzki di un dispaccio del Ministero; la consegna ebbe luogo per mezzo di un ufficiale superiore che il Governo aveva espressamente inviato in Milano.

Non eravamo, a dir vero, vincolati dalla legge dell'armistizio, contro il quale continuamente protestammo. L'Austria ce ne aveva in ogni caso affrancati colle molte ed aperte sue infrazioni. Ma la convenzione esisteva: ripigliare improvvisamente le ostilità poteva apparire un sopruso dal canto nostro; un riguardo di onore e di delicatezza non ci permetteva. Dio e le nazioni incivilite ci sapranno tener conto di questo generoso procedere, ponendolo in bilancio con quello dell'Austria. (*Vivi applausi*)

Appena il Governo ebbe la notizia del giorno e dell'ora in cui la denuncia fu eseguita, ne diede comunicazione in via diplomatica alle potenze estere, col mezzo dei ministri del Re che risiedono presso di esse, e ne diede pure avviso ai rappresentanti in Torino delle due potenze mediatrici.

Il Re partiva questa notte per recarsi in Alessandria al quartiere generale dell'esercito (*Movimenti e sensazione*), e giungeva colà questa mattina verso le ore otto.

Prima della sua partenza nominava a luogotenente generale del regno, durante la sua lontananza dalla capitale, S. A. il principe Eugenio di Savoia Carignano, onde potessero così spedirsi gli affari correnti e di maggiore urgenza. Determinava con particolare decreto quali debbano essere le attribuzioni del generale maggiore dell'esercito. Ordinava un proclama alla guardia nazionale del regno.

Questi decreti verranno oggi pubblicati; e si pubblicherà pure un manifesto che il Governo stimò opportuno di rivolgere a tutte le nazioni civili d'Europa nel momento in cui sta per riaprirsi la guerra. (*V. Doc., pag. 105.*) — (*Applausi generali.* — *Moltissime grida di Viva il Re! Viva Carlo Alberto!*)

IL PRESIDENTE. Porrò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO CON CUI IL PRINCIPE EUGENIO È NOMINATO LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola per altre comunicazioni.

RATTAZZI, ministro dell'interno, presenta la relazione fatta a S. M. in udienza del 13 marzo 1849, con cui il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato luogotenente generale del regno durante l'assenza del Re dalla capitale. (*V. Doc., pag. 104.*)

PRESENTAZIONE DEL REGIO DECRETO CON CUI SONO DETERMINATE LE ATTRIBUZIONI DEL GENERALE MAGGIORE DELL'ESERCITO.

RATTAZZI, ministro dell'interno, presenta il nuovo decreto con cui sono determinate le attribuzioni del generale maggiore dell'esercito. (*V. Doc., pag. 104.*)

SPANO presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Il deputato Scoffier scrive che, essendo stato mandato a Nizza dal ministro dell'istruzione pubblica, non potrà per qualche tempo attendere ai lavori della Camera.

BARGNANI. Il fremito degli applausi con cui la Camera ha accolto l'annuncio del denunciato armistizio, vale a mostrare quanto essa sia consentanea al voto espresso della guerra immediata, e quanto sia grata al Ministero di averlo sì generosamente, sì francamente compiuto.

Qui mi sia permesso di erigermi rappresentante dei miei fratelli di Lombardia e della Venezia, ai quali questa terra del Piemonte fu larga di tanta ospitalità, non meno che di cinque milioni di concittadini, i quali da otto mesi gemono sotto il massacro e le depredazioni dello straniero, onde fare al Ministero un ringraziamento ed una preghiera. Ringraziamento per la santa ed invocata parola di guerra finalmente pronunciata; preghiera perchè agli esuli fratelli nostri sia concessa la fortuna di essere fra i primi che pongano armati il piede sopra i campi della Lombardia; essi vogliono mostrare, alla prova del valore e del patriottismo, che sono degni di far parte di questa famiglia, mostrare sui campi di battaglia come sentano la riconoscenza per l'ospitalità fraterna che è stata loro accordata. (*Bravo! Bene!*)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE MILITARE.

CHIODO, ministro della guerra, presenta il progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare e al decreto 10 ottobre 1848. (*V. Doc., pag. 110.*)

IL PRESIDENTE. Si stamperà e si distribuirà negli uffici. La Camera intanto dà atto al ministro di guerra della presentazione di questa legge.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TESTIMONIANZA DI PATRIA GRATITUDINE AI COMBATTENTI MORTI PER LA CAUSA ITALIANA.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge per una testimonianza di patria gratitudine ai combattenti morti per la causa italiana. (*V. Doc., pag. 111.*)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DI TERMINI GIURIDICI ED ALTRE FACILITAZIONI A FAVORE DEI MILITARI DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per sospensione di termini giuridici ed altre facilitazioni a favore dei militari in attività di servizio durante la guerra. (*V. Doc., pag. 42.*)

Pregherò il Ministero a dire se aderisce alle modificazioni della Commissione, perchè allora la discussione naturalmente

si porterebbe sul progetto di legge più che sul progetto primitivo. Avverto però che resta facoltativo a qualunque membro della Camera, che non aderisse a queste modificazioni, di proporre per emendamenti quegli articoli che erano nel progetto primitivo.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il Governo aderisce alle modificazioni della Commissione.

IL PRESIDENTE. Ora chiederò alla Camera se ella intenda di aprire la discussione sulla legge in particolare, o se desideri passare subito alla discussione degli articoli.

Se nessuno chiede la parola, domanderò alla Camera quale sia il suo voto.

(La Camera approva che si passi subito alla discussione dei singoli articoli.)

Darò lettura degli articoli, e si stabilirà la discussione sul Particolo 1. (V. Doc., pag. 42.)

Il deputato Degiorgi ha presentato un emendamento sul primo articolo, così concepito:

« Nessuna prescrizione decorrerà, durante la guerra, contro i militari in attività di servizio, ed altre persone che vi siano addette. »

Domanderò al deputato Degiorgi se vuole sviluppare questo suo emendamento.

DEGIORGI. La Commissione, nel riformare il progetto di legge che cade in discussione, ha diviso in tre distinte categorie i termini, rapporto ai quali ha voluto favorire i militari durante la guerra. Ha collocato nella prima i termini *giuridici*, ossia quelli d'istruttoria e di procedura; nella seconda i termini *costitutivi di prescrizione*, quelli cioè la cui decorrenza può far luogo alla prescrizione dell'azione; nella terza infine i termini *perentorii* portanti decadenza da un diritto o da una eccezione.

Ha poi regolato i termini di queste diverse categorie con tre differenti misure, dichiarando:

1° Che i termini giuridici debbano bensì decorrere contro i militari pendente la guerra, ma con facoltà ai tribunali di attenuarne gli effetti, accordando dilazioni straordinarie ed anche restituzioni in tempo;

2° Che quanto ai termini costitutivi di prescrizione ne debba invece rimanere sospesa la decorrenza durante tutto l'intervallo della guerra;

3° Che per quelli perentorii portanti decadenza da un diritto o da una eccezione non ne sia sospesa la decorrenza, ma soltanto la spirazione.

Questa teoria della Commissione contiene, secondo me, un vizio capitale, perchè è fondata sopra una distinzione erronea, che non sussiste in diritto.

Non è vero che i termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione formino una categoria a parte e distinta da quelli che esso chiama giuridici o costitutivi di prescrizione, ma entrano sempre nella categoria o degli uni o degli altri di questi ultimi, perchè ne rivestono sempre la natura ed il carattere, e ne producono eziandio gli effetti.

Infatti tutti i termini in materia civile, qualunque sieno, si riattaccano sempre e necessariamente ad una qualche azione, la quale o è già introdotta in giudizio, oppure è ancora da introdursi.

Se l'azione si trova già introdotta, i termini sono tutti giuridici, ossia d'istruttoria e di procedura, perchè i termini che accorda la legge dopo esercitata l'azione sono appunto concessi per maturarla, ossia per preparare ed istruire il giudizio.

Se poi l'azione è ancora da sperimentarsi, i termini che la

riguardano sono tutti costitutivi di prescrizioni, perchè, giusta il disposto della legge civile generale, tutte le azioni rimangono colpite dalla prescrizione quando non sono esercitate nello spazio di tempo che la legge stessa ha determinato.

Tant'è vero che non sussiste la distinzione voluta farsi dalla Commissione di un ordine di termini distinti da quelli che chiama giuridici o costitutivi di prescrizione, che quelli stessi da essa citati per somministrarne degli esempi rientrano tutti nella classe di questi ultimi.

Tale è infatti il termine di dieci anni accordato dall'articolo 1595 del Codice civile per agire in via di nullità o di rescissione di una convenzione, perchè, spirato questo termine senza che l'azione sia stata introdotta, la decadenza dell'azione che ne consegue è una vera prescrizione nel senso proprio della parola, siccome risulta letteralmente dal successivo articolo 1407, il quale qualifica col nome di prescrizione il caso contemplato nell'art. 1595.

Tale ancora e per la stessa ragione è il termine di anni cinque che l'articolo 1681 concede al venditore per dimandare la rescissione della vendita per causa di lesione, rientrando nella disposizione dell'art. 1595 il caso contemplato nell'art. 1681.

Lo stesso è pure del termine decennale di cui è menzione all'art. 352, perchè l'articolo dichiara *in terminis* che spirato il decennio è prescritta l'azione del minore contro il tutore, e viceversa, relativamente alla tutela.

Non è dubbio finalmente che il termine pattuito per l'esercizio del riscatto, in conformità al disposto dell'art. 1665, sia un termine anch'esso induttivo di prescrizione, perchè, essendo dichiarato perentorio del successivo articolo 1666, non potrebbe certamente più esercitarsi l'azione pel riscatto dopo che il termine fosse spirato, e perchè l'effetto della prescrizione consiste appunto nel far perdere il diritto all'azione, quando è trascorso il tempo entro del quale doveva esercitarsi.

Provato in tal modo che non sussiste la distinzione voluta farsi dalla Commissione, e che tutti i termini consecrati dalla legge in materia civile sono o giuridici, o induttivi di prescrizione, è evidente che, facendosi nell'art. 1 del progetto una terza categoria dei termini portanti decadenza da un'azione o da un'eccezione, si fa dire al progetto una vera superfluità, e, ciò che è più ancora, gli si presta un'idea legalmente falsa, che metterebbe una parte dell'articolo in contraddizione coll'altra, inquantochè uno stesso termine sarebbe o non sarebbe totalmente sospeso durante la guerra a favore dei militari, secondochè venisse considerato come induttivo di prescrizione, o come perentorio portante decadenza da un diritto o da un'eccezione.

Oltre poi questi inconvenienti che stimo assai gravi, e sui quali prego la Camera di portare la sua attenzione, non potrei accettare l'articolo anche quando sussistesse la distinzione fatta dalla Commissione, là dove dice che pendente la guerra non spirerà in odio dei militari alcun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da un'eccezione. La Commissione, per quanto risulta dai motivi espressi nella sua relazione, si è limitata a dire che il termine non spirerà, per far intendere che sarebbe bensì decorso durante la guerra, ma che non sarebbe consumato intieramente all'oggetto di lasciare intatto ai militari un qualche spazio di tempo onde poter agire e non essere irremissibilmente pregiudicati. Che tale sia stato l'intendimento della Commissione io lo comprendo, ma non comprendo egualmente come non debba spirare un termine che si dichiara in massima decorribile pendente la guerra; oltrechè non mi pare che una tale-inten-

zione possa risultare dai termini in cui trovasi concepito l'articolo.

Per tutti questi motivi io propongo alla Camera che voglia adottare il mio emendamento, sopprimendo all'articolo 1 del progetto le parole: *nessun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da una eccezione spirerà*, e lasciando le altre che formano il restante contesto dell'articolo stesso.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Degiorgi è appoggiato.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione su questo emendamento.

CEPPI, relatore. Certamente che, trattandosi di accordare un beneficio od un privilegio, egli è in facoltà della Camera d'accordarlo più o meno esteso; ma noi abbiamo posto in principio che si poteva andare in questa parte sino al punto in cui andò la Francia colla legge del 6 brumaio, anno v; se non che noi abbiamo creduto conveniente di modificare questa legge, ed abbiamo stabilito un apposito ordine d'idee, per andare all'incontro alle divergenze che colà presentarono le decisioni dei magistrati.

L'onorevole preopinante ci attribuiva a censura che noi abbiamo fatte tre distinzioni. Noi osserviamo in primo luogo che nel progetto di legge non abbiamo che un solo ordine di idee, e solo nella relazione abbiamo distinte le tre specie di termini. Noi abbiamo creduto che sotto il nome di prescrizione propriamente detta, come abbiamo osservato nella nostra relazione, non vengono quei termini che lo stesso Codice civile non collocò sotto il titolo della prescrizione.

Io convengo coll'onorevole deputato Degiorgi, che sotto il nome di termine perentorio s'intende la prescrizione, s'intendono gli altri termini portati dal Codice, s'intendono i termini convenzionali, s'intendono i termini stabiliti in giudizio. Ma per renderci ragione della giustizia, per cui abbiamo progredito con una diversa misura nella concessione dei privilegi, abbiamo detto prima di tutto: la prescrizione che si acquista indipendentemente da ogni contratto, da ogni atto, in forza del solo disposto della legge, essendo un mezzo affatto straordinario, può rimanere affatto in sospenso; e così evitiamo l'inconveniente che occorre in Francia, in cui vi fu disparità assoluta tra varie Corti superiori, riconoscendo le une che erasi dalla legge voluto accordare una vera sospensione, dichiarando le altre che il termine era decorso, ma vi era luogo ad esserne rilevati dall'autorità giudiziaria.

In fatto di prescrizione adunque, e sotto questo nome, intendiamo quelle che sono classificate sotto il titolo della prescrizione, e credendo di essere assistiti in ragione a distinguerle dalle altre, noi abbiamo proposto che si accordi per esse una sospensione assoluta. Vengono quindi gli altri termini perentorii, ma sempre nell'ordine della legge civile, termini portati dal Codice civile ed altre leggi particolari. Rispetto a questi abbiamo adottato la giurisprudenza meno favorevole dei tribunali di Francia, i quali hanno riconosciuto che la prescrizione in genere poteva bensì decorrere, ma che vi era luogo a rilevare dal suo pregiudizio. Quindi accennammo nella relazione, ma non nel progetto di legge, un terzo ordine per i termini giuridici, perchè abbiamo dichiarato nell'articolo 2 per modo di eccezione, e non già per far distinzione di termini, che i termini in giudizio continueranno a decorrere ed a spirare, salvo il sussidio da ottenersi dai tribunali; crediamo adunque che non possa veramente sussistere la censura che il signor Degiorgi avrebbe fatta al nostro progetto, in quanto che il primo articolo comprende le prescrizioni e i termini portati dalla legge civile; il secondo contempla i termini portati dalle regole di processura; e così

crediamo anzi che vi sia una distinzione ben logica tra ciò che dipende dalla legge civile per termini legali e convenzionali, e ciò che riflette la processura. Se avessimo già avuto un Codice di processura civile, ci saremmo nel primo articolo riferiti espressamente al Codice ed altre leggi civili, nel secondo al Codice di processura; ma siccome varie sono le leggi che regolano la processura, abbiamo creduto più conveniente di attenerci al sistema che abbiamo adottato.

DEGIORGI. Rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, io debbo restringermi a dichiarare che con esse non è stata in alcun modo risolta la difficoltà che ho sollevata e per cui mi sono determinato a proporre il mio emendamento.

Io ho detto e sostenuto che la distinzione fatta nel progetto non sussiste in diritto; che i termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione rientrano nella classe di quelli che sono suscettivi di indurre la prescrizione, o quanto meno nella classe di quelli che sono accordati dalla legge in materia di procedura civile, e che la Commissione chiama giuridici, ossia d'istruttoria. Ciò posto, tutta la questione si riduce a vedere se sia o no fondata la distinzione in disputa, perchè, qualora non lo fosse, è incontrastabile che l'articolo dovrebbe essere modificato nel senso del mio emendamento, affine di togliere gli inconvenienti che ho segnalati e che produrrebbero l'erronea distinzione che vi è stata introdotta.

Ora come si giustifica che vi sieno termini perentorii portanti decadenza da un diritto o da un'eccezione, i quali non sieno nè induttivi di prescrizione nè attinenti a quelli che sono accordati in materia di procedura? Io ho già provato con parecchi testi del Codice civile alla mano che i casi speciali citati a modo d'esempio dalla Commissione per giustificare la sua distinzione sono veri casi di prescrizione, nessuno escluso od eccettuato, nè credo vi sia bisogno di dover spendere altre parole su questo particolare, l'evidenza dispensandomi da ulteriori ragionamenti: altre specialità non mi pare che siano state invocate dal preopinante le quali meglio giustificino la distinzione da me combattuta. Sta quindi il dire che, anche dopo le risposte date dal relatore della Commissione, la difficoltà da me proposta sussiste piena ed intera, ed è perciò che insisto nel mio emendamento, il quale non restringe per nulla il favore voluto accordarsi ai militari in tempo di guerra, ma solo lo esprime più rettamente e senza contraddizioni, lasciandolo sussistere in tutta quella maggiore latitudine che desidera la Commissione ed alla quale sottoscrivo volentieri, trattandosi di favorire i valorosi campioni del nostro esercito.

MERLO. Certamente se fosse vero che qualunque termine perentorio, cioè portante decadenza d'un diritto o d'una eccezione, può classificarsi sotto la denominazione di prescrizione; se, dico, questa supposizione fosse fondata, il preopinante avrebbe ragione, e con fondamento criticerebbe l'articolo della Commissione di cui si è ora discorso.

Ma fatto sta che ciò non è; fatto sta che, ben lungi dall'essere vero, il supposto su cui fondasi il preopinante è falso; fatto sta che, a fronte del Codice civile che ci governa, tanto manca che i termini portanti decadenza possano tutti quanti dirsi compresi sotto la designazione di prescrizione, che molti se ne incontrano nel Codice portati sotto tutt'altro titolo, molti vi si trovano riferiti in ben diversa sede e con ben differente denominazione: tale si è, per esempio; il termine di riscatto, la cui scadenza induce la perdita della facoltà di riscattare il fondo venduto, giacchè è impossibile, secondo il Codice civile, che questo termine pattuito pel riscatto possa

tenersi, considerarsi come una vera prescrizione; e ciò che dicesi della mora pel riscatto, dicasi di moltissimi altri termini tanto legali che convenzionali, portanti bensì decadenza da un diritto o da un'eccezione, ma tuttavia affatto differenti dalla prescrizione, e tanto da non potersi con essa senza errore confondere.

Posto adunque che sotto il nome di prescrizione non possono comprendersi tanti termini convenzionali, ed alcuni anche legali contemplati dal Codice civile, e non compresi sotto lo speciale titolo della prescrizione, ne deriva che per la chiarezza e precisione della legge era necessario distinguere, cioè era necessario quanto alla prescrizione, che è un puro beneficio della legge, dire che sarebbe sospesa in favore dei militari in tempo di guerra; quanto poi ai termini convenzionali o d'altro genere, che il Codice civile non porta sotto il titolo delle prescrizioni (il che lascierebbe abbastanza il dubbio se possono qualificarsi come tali o no), era necessario, io dico, per togliere i litigi, per essere precisi e per togliere ogni occasione di dispute, era necessario di dire che questi termini differenti della prescrizione decorrono bensì contro i militari, ma non spirano fuorchè dopo i tre mesi portati dall'ultimo articolo del progetto; distinzione questa fondata su che la prescrizione, che è un mero beneficio della legge, può per legge sospendersi a favore dei militari, gli altri termini che non sono di tal natura possono decorrere, ma non spirare; sicchè se, per esempio, il militare aveva cinque anni di tempo per riscattare, durante la guerra il quinquennio decorrerà, ma non potrà spirare che tre mesi dopo cessato il suo militare servizio.

Tali sono le ragioni per cui la Commissione ha creduto di distinguere i varii termini portanti decadenza di diritti o di eccezioni.

FRASCHINI. Io convergo pienamente nella distinzione fatta tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole deputato che parlò ultimo, ma a me sembra non poter esser giusto che da un canto si sospenda il decorso del tempo della prescrizione propriamente detta contro il milite, e dall'altro si lascino contro di lui decorrere gli altri termini fissati dalla legge e quelli in specie stabiliti negli articoli del Codice civile che vediamo particolarmente citati nella relazione della Commissione. A così pensare m'induce la considerazione che devesi tenere gran conto del tempo che decorre pendente la guerra. Il milite che combatte non ha campo di pensare ai suoi interessi, e per conseguenza non può avvisare ai mezzi di provvedervi, ed è perciò che io troverei ingiusto che gli si contasse nel decorso dei termini il tempo pendente il quale durerà la guerra; nello stesso modo in cui non corre contro di lui termine per opporre la prescrizione, non deve decorrere termine alcuno contro di lui per promuovere un'azione e per far valere i suoi diritti. Concorro pienamente, ripeto, nella distinzione fatta dalla Commissione, ma non posso convenire nella diversità di trattamento verso il milite, tra il caso che si tratta di vera prescrizione e quello della pura decorrenza dei termini per promuovere un'azione.

HOLLARD. Je répondrai à l'honorable préopinant que la Commission a réellement pris en considération les raisons qu'il vient de donner; mais j'ajouterai qu'elle a cru devoir faire les trois distinctions portées dans le projet réformé pour les motifs suivants. Comme législateur, elle a pu amplifier toutes les faveurs qui pouvaient être accordées dans les prescriptions qui dérivent purement de la loi, afin de venir au secours des militaires qui ne pouvaient songer à ce genre d'affaires pendant le temps de la guerre. Mais quand il s'est agi des termes, ou si l'on veut même d'une prescription déri-

vante d'une convention, elle a dû considérer qu'il y avait un tiers qui venait se poser en face du militaire avec lequel il avait directement contracté, et dont on ne pouvait rompre le contrat sans léser la condition qu'il s'était acquise par son fait direct, et sans porter la perturbation dans toutes les familles. Supposons, par exemple, qu'un militaire ait fait une vente sous pacte de rachat; tout ce que le législateur peut faire en sa faveur c'est de le relever des conséquences d'un délai expiré pendant qu'il servait la patrie, et qu'il ne pouvait rien faire pour éviter cette perte; mais il ne peut empêcher de courir les délais précis que le tiers a stipulés, et sur lesquels il a dû compter, sans rompre son contrat, et sans faire au militaire un énorme bénéfice au préjudice de ce tiers. Supposons encore qu'un militaire même dans les grades élevés, un capitaine, colonel ou général, doive une somme forte à une famille pauvre, ou réduite à compter sur cette somme dans un délai fixé; si l'on empêchait ce délai de courir, on risquerait de ruiner une famille au profit d'un homme qui se trouve dans l'aisance, ce qui serait souverainement injuste, et a déterminé votre Commission à laisser libre l'action du tiers, en relevant le militaire de tous les inconvénients qui peuvent dériver d'une omission, d'un oubli, ou d'une négligence dont l'absence pour la patrie est la principale cause.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola su quest'argomento, metterò ai voti l'emendamento del deputato Degiorgi.

FRASCHINI. Avrei un sotto-emendamento.

IL PRESIDENTE. Per quanto a me non so se possa chiamarsi un sotto-emendamento. Per essere tale bisognerebbe che fosse una modificazione di quello presentato dal deputato Degiorgi. Sembra piuttosto che debba chiamarsi un altro emendamento. Esso è concepito nei termini seguenti:

« Nessuna prescrizione, nessun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da una eccezione decorrerà durante la guerra contro i militari in attività di servizio ed altre persone che vi sieno addette. »

Siccome l'emendamento del deputato Degiorgi è quello che si allontana di più dal progetto della Commissione, è bene che la discussione sul medesimo sia esaurita.

FRASCHINI. L'emendamento del deputato Degiorgi ed il mio producono lo stesso e medesimo effetto, e non passa una differenza tra essi, salvo che, secondo il deputato Degiorgi, non devesi fare la distinzione che si è fatta dalla Commissione, la quale io ammetto. In ciò sta solo la differenza; ma l'effetto, lo ripeto, è lo stesso e medesimo; perchè tanto il deputato Degiorgi quanto io siamo di parere che il termine non decorra pendente la guerra contro il milite, sia che si tratti di pura e mera prescrizione, sia che si tratti della decorrenza di puri termini stabiliti dalla legge.

IL PRESIDENTE. Se non v'ha alcuno che più domandi la parola sull'emendamento del deputato Degiorgi, lo metto ai voti. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora la discussione è sull'emendamento del deputato Fraschini.

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MERLO. Io non posso fare a meno di pregare la Camera a ben riflettere intorno all'adozione o reiezione di quest'emendamento. La quistione mi pare di somma gravità, perchè da un canto scorgo benissimo quanto sia grande il bisogno che abbiamo, e direi anche la pretta giustizia di favorire i militari i quali difendono la patria e non sono in grado di

accudire ai propri affari; grande si è certamente il bisogno che ci spinge a concedere favori e privilegi il più che sia possibile ai militari, durante massime questa guerra d'indipendenza italiana, ma mi pare per altra parte veramente eccessivo spingere il favore sino a ledere i principii della stretta giustizia, ed il voler fare che i militari durante il tempo della guerra siano sottratti non in parte, ma totalmente e pienamente dall'obbligo di osservare le convenzioni, dall'obbligo di soddisfare a tutti i patti; questo, dico, mi pare eccessivo ed apertamente ingiusto; e diffatti, citando sempre lo stesso esempio, perchè il più chiaro ed il più comodo, come mai potrebbe trovarsi giusto che il militare che ha cinque anni di tempo non dalla legge, ma dal patto e dalla stipulazione precisa, durante tutto il tempo che rimane in istato di guerra goda del beneficio della sospensione del termine intero per operare il riscatto, in guisa che, cessata la guerra e ritornando in patria, non abbia solamente il favore di non essere incorso nella decadenza, e di essere privo e spogliato del diritto di riscatto, ma abbia dal punto in cui sarà tornato alla propria casa, alla quiete del suo domicilio, tutto intero il termine di anni cinque per operare il riscatto? Questa cosa mi sembra veramente eccessiva, e tale sarebbe la conseguenza necessaria dell'emendamento in discussione, qualora la Camera fosse per adottarlo; quindi io lo respingo con tutta l'energia, con tutte le forze di cui sono capace.

LIONE. Io credo la questione veramente gravissima, siccome osservava l'onorevole preopinante; sarei quindi d'avviso che questo articolo fosse nuovamente rimandato alla Commissione, perchè esamini nuovamente e più profondamente la materia. Ma però io non posso a meno di osservare ad un tempo che qui non si tratta dell'emendamento proposto dall'onorevole Fraschini, ma si tratta dell'articolo proposto dalla Commissione stessa, sì e come sta concepito nei suoi termini. (*Mormorio prolungato*)

FRASCHINI. Il mio emendamento non differisce punto da quest'articolo...

MERLO. La differenza sta nel *correre e spirare*.

LIONE. Ma, stando al punto di questione, io dico che altro sia che non decorra la prescrizione legale, altro sia il togliere un diritto che si fondi semplicemente sulla disposizione della legge, ed altro sia il torre un diritto, il quale deriva da una convenzione, da un patto formale; è più facile che la legge possa derogare a ciò che ella accorda; e ciò che ella fa, e ciò che ella stabilisce, lo può facilmente modificare; ma allorchando non si tratta semplicemente di una disposizione di legge, ma si tratta di un vero diritto acquistato con patti, con convenzioni di privati, allora è più grave la cosa, il togliere un diritto acquistato in forza del patto, in forza della convenzione; per conseguenza io proporrei nuovamente che, trattandosi di materia legale gravissima, voglia quest'articolo nuovamente rimandarsi alla Commissione, onde la maturi più seriamente.

IL PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se la proposta del deputato Lione è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Io inclinerei ad adottare la proposta dell'onorevole deputato Lione, perchè riconosco che havvi in questo argomento grave differenza tra i diritti dati dalla legge e i diritti convenzionali. Quando si alterano i termini delle convenzioni, si impongono obbligazioni alle parti che esse non intendevano di contrattare. Ciò si debbe fare di rado, ed entro i limiti più ristretti. Quindi, allorchando il deputato Fraschini propone che si debba allargare la disposizione di quest'articolo, e far sì che i termini non solo non

spirino, ma che non corrano neppure, io mi accosterei volentieri al suo emendamento, se si tratta dei diritti che derivano dalla legge; ma se si tratta dei diritti convenzionali, allora sicuramente il concedere che non solo i termini debbano cessare di spirare, ma che anche cessino di correre, sarebbe concessione eccessiva, e bramerei che la Commissione fosse di nuovo chiamata ad esaminare questa questione sotto il nuovo aspetto in cui si presenta.

CEPPI, relatore. Osserverò che la questione non si presenta punto sotto nuovo aspetto, imperocchè, appunto perchè la Commissione riconobbe la differenza che vi ha tra i diritti provenienti unicamente dalla legge, che mentre li accorda può sospenderne l'acquisto, e quelli provenienti da convenzione, che meritano maggior rispetto, introdusse nel suo progetto la differenza che nei primi non decorra il termine, per i secondi non spiri, ma continui a decorrere, bisognando, sino al suo fine senza spirare; e così, per esempio, seguendo sempre a ragionare del diritto di riscatto, uno andrà alla guerra che avrà uno, due o più anni di tempo a decorrere per esperirne. Se ha luogo la sospensione come per la prescrizione propriamente detta, quando ritornerà dalla guerra avrà ancora intatto senza bisogno tutto il tempo che rimaneva a decorrere; all'opposto la Commissione, fondandosi sulla differenza della provenienza di questo diritto e sul rispetto che si meritano le ragioni dei terzi, si limitò a proporre che, nel caso di compimento del termine, il militare od altra persona privilegiata ritornando dalla guerra abbia tuttavia tre mesi di tempo invece di un mese solo che accordava la legge francese, e ciò onde abbia tempo a respirare, per dire così, a tranquillizzarsi, a pensare alle cose sue.

MERLO. Farò una sola osservazione, ed è che la differenza che si ha tra il concedere ai militari durante la guerra il beneficio della sospensione della prescrizione, perchè deriva unicamente dal fatto della legislatura, e il limitare la disposizione del progetto di legge in guisa che i termini convenzionali decorrano bensì, ma non spirino, costituisce una differenza affatto conforme a quella che fa il Codice civile a favore dei minori, a danno dei quali non decorrono le prescrizioni, ma decorrono i termini; sicchè la Camera non crederà che, trattandosi di diritti convenzionali, ai militari in attività di servizio sia da concedersi ciò che non si concede a beneficio dei minori stessi; la distinzione dunque è anche conforme pienamente a quanto già il Codice stabilisce a favore od in odio dei minori stessi.

IL PRESIDENTE. Io richiederò lo stato della questione. Vi fu dapprima un emendamento del deputato Degiorgi, che è stato rifiutato dalla Camera. Successivamente si passava alla questione dell'emendamento Fraschini; quindi venne il deputato Lione a chiamare la sospensione della questione, per rimandare l'emendamento alla Commissione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. La Camera, nel decidere sopra la sorte di quest'articolo, deve fissare attentamente la sua attenzione sul valore delle parole *prescrizioni e termini perentorii*. Non tutte le ragioni che si possono perdere, non tutti i termini, i quali scadendo producono la perenzione di un diritto, dipendono dalla convenzione; vi sono certi diritti, ai quali non si può applicare la parola *prescrizione*, e che tuttavia non sono precisamente convenzionali.

IL PRESIDENTE. Mi scusi; al momento sarebbe di vedere se si vuol mandare o no alla Commissione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Mi perdoni, signor presidente, è per questo: affinché la Camera esamini bene se la questione sia matura abbastanza. Qualora veramente non vi fossero che due modi di perdere, col correre del tempo, i

diritti acquistati, o la scadenza di un termine perentorio portato da una convenzione, oppure dei diritti dati dalla legge, allora la questione sarebbe molto più semplice; ma siccome havvi ancora un'altra specie di termine, cioè vi sono de' termini i quali non dipendono dalle convenzioni, nè producono una vera e propria prescrizione, io credo che la Camera possa ulteriormente maturare la sua decisione.

MOLLARD. Je demande la parole pour la position de la question. Vous voulez décider s'il faut oui ou non renvoyer l'article à la Commission. Ici la question est toute discutée; elle est claire et évidente. La Commission a posé une distinction essentielle entre les prescriptions dérivantes de la loi, et les termes ou les prescriptions, si l'on veut, dérivantes d'un contrat ou de la loi par relation directe à un contrat: dans le premier cas elle empêche la prescription de courir pendant le temps de la guerre; dans le second elle laisse courir les délais, mais elle empêche seulement les conséquences de l'expiration. Maintenant nos adversaires veulent assimiler le second cas au premier pour des raisons qui ont déjà été appréciées et rejetées par la Commission qui ne pourrait qu'insister dans son projet. Il s'agit donc simplement de choisir entre ces deux opinions.

CAPELLA. Io sono d'avviso che, per decidere se l'articolo debba essere rimandato alla Commissione, debba farsi precedere la piena ed intiera discussione dell'articolo medesimo. Quando la discussione sul merito sarà esaurita, allora soltanto potremo conoscere se la questione sia matura e possa ricevere una risoluzione della Camera, o debba invece rimandarsi alla Commissione perchè la sottoponga a nuova disamina.

FRASCHINI. Dietro a quanto ebbe a dire il signor ministro di grazia e giustizia, mi pare che egli sia stato d'avviso che debbansi fare tre distinzioni: la prescrizione puramente detta, i termini puramente contrattuali, ed i termini che, quantunque riflettano un contratto, sono però stabiliti dalla legge; e quantunque non si possa l'eccezione che nasce dalla loro scadenza indicare in senso strettamente legale colla denominazione di prescrizione, hanno però tutta l'analogia con essa. Io sono pienamente d'accordo col signor ministro, e vado pure d'accordo colla Commissione, se si tratta di un vero termine contrattuale; per esempio, se si tratta della decorrenza della mora accordata al debitore, questo termine è precisamente contrattuale e deve decorrere contro di esso; solo non avrassi come spirato pendente la guerra: e qui può essere il caso di un'eccezione al mio emendamento da sottoporsi alla Camera. Se per lo contrario si tratta dei termini fissati dalla legge, io non vedo perchè esso non debba restare sospeso pendente la guerra.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Dopo quanto ha detto l'avvocato Frascini, osserverò che vi sono leggi fuori del Codice civile, le quali fissano termini perentorii, che non producono una prescrizione, bensì soltanto un'alterazione dei diritti o delle obbligazioni che dipendono dalla legge stessa. Se ne trova un esempio nella legge di finanza che dà ad ognuno per un tempo determinato il diritto di dare al Governo denaro in prestito col beneficio del 20 per cento, e passato questo termine impone l'obbligo di fare il prestito al pari. Le parole del progetto di legge sono così generali che comprendono anche questi termini perentorii, i quali non dipendono da un contratto e non possono essere compresi sotto il titolo della prescrizione; è appunto per causa di simili osservazioni (le quali potrebbero essere ampiamente sviluppate), che mi pare prudente di non progredire con troppa celerità nella decisione che la Camera sarebbe per adottare.

IL PRESIDENTE. Mi pare che la Camera debba giudicare

se creda che sia abbastanza sviluppata la differenza tra una parola e l'altra.

DEMARCHI. Io intendo di proporre un nuovo motivo perchè l'esame di questo primo articolo sia rimandato alla Commissione. Sia che si voglia adottare la parola *decorrere* o quella di *spirare*, converrà che l'articolo 1 sia messo in maggior correlazione coll'articolo 6; poichè in quello si dice solamente *durante la guerra*, mentre nell'altro si concede un termine ulteriore di tre mesi.

Egli è evidente che queste espressioni esigono qualche schiarimento, altrimenti si potrebbe dubitare il tempo fissato nel primo articolo sia ampliato dalla disposizione del 6.

BUNICO. Fo osservare alla Camera che la Commissione ha esaminata la questione gravissima che viene ora sottoposta al Parlamento; e riesce quindi inutile che la si rimandi di nuovo alla Commissione perchè altra volta la esamini. Crede la Commissione di già averla esaminata ed esaurita sotto tutti i rapporti. E se poi, trattandosi di questione gravissima, la Camera crede di non essere ancora a segno di votare il lavoro della Commissione, allora non è punto il caso della questione pregiudiziale stata proposta dal signor professore Lanza, di rimandare il lavoro alla Commissione, ma piuttosto di rimandare la discussione ad un altro giorno, affinchè ognuno dei signori deputati abbia così il tempo di studiare la questione ugualmente bene che crede di averla studiata la Commissione.

RAVINA. A me pare che la cosa stia molto bene come sta nella bozza, e che la distinzione di colui, il quale distingue tra i diritti che concede la legge e quelli che risultano da una convenzione speciale, sia molto giusta; quello che concede la legge, la legge stessa può mutarlo e toglierlo, diminuirlo; ma ciò che risulta da una convenzione non può la legge annullarlo.

Alle ragioni addotte dai preopinanti aggiungo questa che, se la cosa fosse così come alcuni sostengono, che lo spazio del termine convenuto non decorre per tutto il tempo che un tale milita sotto le bandiere, verrebbe a risultarne che sarebbe in facoltà di colui di annullare i diritti da un terzo già acquistati o quasi acquistati, e mi attengo all'esempio del riscatto. Supponiamo: uno vende un fondo *sotto condizione di riscatto* dentro lo spazio di 5 anni; decorsi uno, due o tre anni, egli volontariamente si ascriverebbe nelle milizie, e con questo modo verrebbe a privare il compratore del suo diritto per tutto il tempo che milita, che potrebbe protrarsi a molti anni; più ancora, finita la milizia, per tutto il tempo che rimaneva a decorrere del termine convenuto.

L'articolo della Commissione ripara l'inconveniente, nel mentre che provvede agl'interessi de' militari.

BROGLIO. Domanderei il permesso di aggiungere un'osservazione per la quale, secondo me, si addimostra più chiaramente la necessità di rimandare quest'articolo alla Commissione. Credo di presentare un punto di vista della questione che non fu ancora toccato nella discussione. Qui sono accennate tre specie di decorrenze: la prescrizione, i termini perentorii, i quali sono stabiliti dalla legge civile, e finalmente i termini di procedura.

Quanto alla prescrizione, è stabilito che non decorre; quindi si arresta a quel momento in cui scoppia la guerra: finita la guerra, riprende il suo corso la prescrizione, e per conseguenza non occorre aggiungere alcun'altra disposizione.

Quanto ai termini di procedura civile, ne tratta l'articolo 2, accordando la facoltà ai tribunali di accordare nuovi termini discrezionali; ma quanto ai termini perentorii portanti perenzione di diritti, quali derivarono dalla legge civile, la Com-

missione si limitò a dire che questi termini perentorii non spirano durante la guerra. Ora io domando: finita la guerra, quando spireranno? A questo risponde l'articolo 6: *tre mesi dopo*. Ma qui vi prego, signori, di osservare che in questo ordine di termini perentorii se ne contano di brevissimi; a quindici giorni, per esempio; anche a tre soli giorni in certi casi. Ciò posto, pare egli conforme ai sani principii di ragione civile l'accordare in questi casi una proroga non solo eguale, ma ben anche di gran lunga maggiore del termine originariamente stabilito dalla legge?

Io comprendo benissimo che si possano, che si debbano anzi favorire i nostri prodi soldati restituendoli in tempo, rimettendoli dopo la guerra in *statu quo*, come se il tempo da essi passato in campagna non fosse trascorso per loro: ma questo favore mi parrebbe eccessivo, quando non soltanto li restituisse in intiero, ma li ponesse in una posizione grandemente diversa da quella stabilita per tutti gli altri cittadini dal diritto comune.

Per questa considerazione, che a me pare gravissima, reputerei opportuno il rimandare questo articolo alla Commissione.

MERLO. La Commissione esaminò attentamente se il termine di tre mesi da accordarsi ai militari, cessata la guerra, non fosse per avventura eccessivo, massime nel caso in cui i termini legali che spirassero durante la guerra fossero minori.

La Commissione, dopo di aver ben ponderato la cosa, ha creduto che fosse giusto di concedere un trimestre, quantunque eccedente in alcuni casi i termini portati dalla legge, perchè il militare, che per tanto tempo si trovò lungi dal proprio domicilio, ha sempre bisogno, per esaminare tutti i suoi affari, di un termine maggiore di quello stato concesso dalla legge. Questo è il motivo per cui, ben lungi dall'aver dimenticato di esaminare se il termine di tre mesi non sarebbe eccessivo in ordine ai termini legali, la Commissione si è anzi seriamente occupata di ciò, e si persuase che il termine predetto fosse in ogni caso conveniente per dar campo ai militari di prendere cognizione dei propri affari, dopo una lunga assenza dal proprio domicilio.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Ravina.

RAVINA. Voleva dire ciò che ha detto molto bene il deputato Merlo.

Voci. La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La chiusura essendo appoggiata, non posso a meno di metterla ai voti.

PATERI. Domando la parola contro la chiusura.

Parmi che non si possa chiudere questa discussione, non essendo la Camera, a mio avviso, abbastanza illuminata sullo stato della questione.

O si tratterebbe infatti di decidere se il progetto debba rimandarsi alla Commissione onde di bel nuovo lo discuta e vi faccia quelle variazioni che possano sembrare del caso, oppure si dovrebbe porre ai voti se debbasi adottare l'articolo tale e quale fu emendato dalla Commissione.

In quanto al rimandare il progetto alla Commissione, mi limito ad osservare che, se la Camera vuol por mente alle parole dinanzi dette dai membri della Commissione, ella si convincerà come non sia il caso di adottare una tale idea, avendo già essa, per quanto si disse, esaminata sotto tutti i suoi aspetti la questione.

Ma, se si volesse chiudere la discussione sull'articolo, mi si

permetterà, io spero, una qualche osservazione sul merito della questione.

IL PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole deputato che egli ha la parola soltanto per parlare contro la chiusura.

PATERI. Io credo non debba mettersi ai voti la chiusura, perchè mi sembra non doversi adottare l'articolo della Commissione, ma bensì far ad esso un emendamento che verrà ora proposto, ed in seguito alle osservazioni a farsi, la Camera potrà decidere se debbano ammettersi le variazioni che nell'accennato emendamento si proporranno.

IL PRESIDENTE. Se si parla nel merito, la parola sarebbe ad altri deputati.

Alcune voci. La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti la chiusura della discussione sulla proposta del deputato Lione.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti la proposta del deputato Lione, la quale consiste nel tramandare l'emendamento del deputato Frascini alla Commissione.

(La Camera non adotta questo rimando.)

Vuol dir dunque che continua la discussione sull'emendamento. Fu presentato un altro emendamento, di cui debbo dare lettura, perchè questo può influire sulla discussione del precedente, ed è del deputato Cabella. L'emendamento è concepito in questi termini: (Gazz. Piem.)

« Nessuna prescrizione, nessun termine perentorio stabilito dalla legge, portante decadenza da un diritto o da un'eccezione, decorrerà durante la guerra contro i militari in attività di servizio ed altre persone che vi siano addette.

« I termini contrattuali non sono sospesi durante la guerra. Ciò nondimeno le persone contemplate nel paragrafo precedente potranno esercitare i diritti nascenti dal contratto entro il termine portato dall'articolo 6 della presente legge, quand'anche i termini contrattuali fossero spirati durante la guerra. (Verb.)

Il sistema del deputato Cabella sarebbe di cambiare qualche parola al primo articolo, e poi di sostituire una mutazione all'articolo secondo nei termini che ho accennato. Dunque porterebbe la discussione sopra due articoli. La questione sarà per il momento sopra il primo articolo.

FRASCHINI. Quanto al primo articolo, mi unisco al deputato Cabella.

CABELLA. Il modo con cui è concepito l'articolo che io propongo alla Camera tende a stabilire una differenza tra i termini stabiliti dalla legge e quelli portati dalla convenzione, ed a semplificare così la questione che si è molto complicata nell'attuale discussione. Io intenderei, coll'emendamento che propongo, che i termini stabiliti dalla legge fossero parificati alle prescrizioni, perchè io non trovo nessuna ragione di differenza. Quanto ai termini contrattuali, io vorrei stabilire che questi non fossero sospesi a favore dei militari e delle altre persone addette all'armata; che però i diritti dipendenti da questi termini potessero esercitarsi dopo la guerra entro i termini stabiliti dall'articolo 6 di questa legge.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Cabella è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Merlo ha la parola.

MERLO. Mi associerei volentieri all'idea del deputato Cabella, qualora in realtà tutti i termini che, secondo il Codice civile, non possono venire sotto la denominazione di prescrizione, tutti questi termini, dico, non fossero che prettamente legali. Ma trovo che vi sono molti termini stabiliti dalla legge

per presunzione, per interpretazione delle convenzioni, ed i quali non possono essere d'altra natura che di termini convenzionali.

Il signor Cabella, che è ottimo legale, certamente non mi contesterà che i termini stabiliti bensì dalla legge, ma stabiliti in via d'interpretazione, in via di presunzione, i quali perciò non possono essere di una condizione diversa dai termini, per esempio, di riscatto ed altri di tal natura, non sono certamente da confondersi coi termini prettamente legali.

In conseguenza con tutto il fondamento la Commissione si attenne a separare i termini portati dal Codice civile sotto il titolo della prescrizione dei termini tanto legali che convenzionali che vi sono estranei, e che il Codice civile non comprende sotto il titolo della prescrizione.

IL PRESIDENTE. Nessuno chiede la parola?

CABELLA. Fra gli esempi che la Commissione ha addotto nel suo progetto di legge di quei termini perentorii portanti decadenza di un diritto che non vuole parificare alle prescrizioni, io non ne trovo nessuno che possa qualificarsi contrattuale. Essa cita infatti i termini degli articoli 1395 e 352 del Codice civile. Nessuno di essi può dirsi contrattuale, eppure la Commissione li pone nel novero di quelli che non sono sospesi durante la guerra.

Ora questi ed altri simili termini che si potrebbero addurre sono di natura tale che in nulla differiscono dalla prescrizione, e devono perciò essere trattati colla stessa misura. Qual è il motivo per cui durante la guerra vogliamo sospendere il corso della prescrizione a favore dei militari? Questo, che essi durante la guerra non possono esercitare le loro azioni. Ora questa ragione milita egualmente negli altri termini legali; e, se deve indurre la interruzione della prescrizione, deve portare egualmente l'interruzione degli altri termini contemplati da quest'articolo.

Si disse da diversi preopinanti, che con ciò si verrebbero a pregiudicare i diritti dei terzi. Ma allora bisogna respingere anche l'interruzione delle prescrizioni propriamente dette, perchè il pregiudizio dei terzi vi si incontra egualmente. Questo pregiudizio esiste ogni volta che, o si parli di prescrizione, o si parli d'altri termini, noi accordiamo un termine più lungo al militare, perchè possa esercitare le sue azioni.

Io credo adunque che tutti i termini stabiliti dalla legge devono essere trattati egualmente che la prescrizione propriamente detta. Se non che l'onorevole preopinante ha fatto osservare che tra questi termini ve ne sono di quelli che si possono dire contrattuali.

Questa distinzione, a dir vero, io non posso ammetterla. I termini contrattuali sono quelli soli che nascono dalla convenzione. E se noi ammettessimo una tale distinzione, porremmo i tribunali in un imbarazzo da non poterne uscire, perchè spesso volte nascerebbe il dubbio se un termine dovesse dirsi contrattuale, quand'anche fosse stabilito, non da un contratto, ma dalla legge.

Noi non dobbiamo ammettere distinzione, fuorchè quella dei termini veramente convenzionali che sono stabiliti dalla volontà delle parti, e i legali che sono stabiliti dalla legge. E questi ultimi io vorrei che fossero tutti regolati da una stessa disposizione, e tutti parificati alla prescrizione, senza veruna distinzione.

Poco importa che la legge stabilisca un termine dietro principi generali, e dietro la presunta volontà delle parti. È sempre la legge che stabilisce questo termine, ed il termine è sempre legale.

I termini legali siano dunque sospesi in modo assoluto; e quanto ai contrattuali si adotti il sistema della Commissione

di ammettere il militare ad esercitare il suo diritto dopo la guerra e dopo il suo congedo entro il tempo stabilito dall'articolo 6.

In questo sistema per altro il progetto di legge incorre in quel pericolo cui accennava l'onorevole deputato Broglio, che cioè noi verremo a concedere spesse volte al militare un termine ben maggiore di quello che gli era concesso in origine, poichè, oltre il tempo in cui presta il suo servizio, egli avrà ancora un termine intero di tre mesi, mentre forse aveva dal contratto un termine minore, o almeno un minore termine gli rimaneva al principio della guerra. Malgrado però questa savia osservazione, sulla quale la Camera pronunzierà, io m'accosto col mio emendamento al progetto della Commissione, per la ragione che io credo dovere le leggi presentare le disposizioni più semplici e più generali che sia possibile.

Credo anche giusta la riflessione della Commissione che il militare, tornando a casa sua dopo la guerra, abbia un termine sufficiente a mettere in sesto le sue cose, e provvedere all'esigenza de' suoi diritti.

CEPPI, relatore. L'onorevole deputato Cabella va in sostanza d'accordo colla Commissione, sia riguardo alla prescrizione come riguardo agli altri termini, in quanto che riguardo a questi si contenterebbe del termine di tre mesi che noi abbiamo proposto nell'articolo 6; ammetterebbe dunque che quelli *decorrono* e non *spirano*; l'osservazione che egli fa consiste in ciò, che egli non trova abbastanza espresso nel progetto di legge che il medesimo si riferisce ai termini convenzionali. A questo riguardo noi dobbiamo riferire alla Camera che la Commissione avea già concepita l'idea di sostituire alle parole: *termine perentorio portante decadenza da un diritto*, quelle: *termine perentorio, sia legale, sia convenzionale*; se la Camera non ha difficoltà ad ammettere questa versione, io credo che la Commissione sia disposta ad accoglierla, e così si escluderebbe ogni dubbio, e tutti i termini si comprenderebbero in questa seconda parte.

L'onorevole signor Cabella non ignora che la prescrizione veniva già dagli antichi interpreti qualificata qual *malorum hominum praesidium*, che la medesima costituisce un'eccezione più o meno odiosa alla quale, come abbiamo accennato nella relazione, il giudice non può supplire, che la stessa legge credette opportuno di temperarne il rigore col rimedio del giuramento.

Dunque crediamo che vi sia una grande differenza tra una prescrizione propriamente detta e gli altri termini scendenti da convenzione.

Per quanto finalmente riguarda il termine di tre mesi, che abbiamo proposto di sostituire a quello proposto dal ministro, senza ripetere l'osservazione già addotta dai miei compagni nella Commissione, mi limiterò ad osservare che in Francia, ove dalla legge del 6 brumaio si era stabilito il termine di un mese colla legge del 21 dicembre 1814, si accordò una proroga di tre mesi, e oltre questa proroga, si dichiarò ancora in un articolo separato: « Il sera facultatif aux tribunaux « d'accorder un terme péremptoire à ceux qui pourraient en « avoir besoin pour cause de maladie ou tout autre motif légitime. » Dimodochè ci siamo appunto occupati della circostanza che il militare di ritorno dalla guerra può essere ammalato, può avere molte faccende da sbrigare, e che dunque abbisogna di un tempo, il quale, quand'anche in qualche caso particolare possa eccedere quello che gli competesse, non è certamente un gran beneficio di cui sia il caso di privarlo, mentre sarebbe ancora possibile di pregiudicarlo.

IL PRESIDENTE. Pregherei la Commissione di mandarmi formolata per iscritto la sua nuova redazione dell'articolo,

onde la Camera possa decidersi o per il nuovo articolo della Commissione, o per l'emendamento del deputato Cabella.

Arriva in questo momento un altro emendamento del deputato Broglio :

« In nessun caso però potrà mai decorrere a favore del militare, dopo la guerra o dopo il congedo, un termine perentorio che sia maggiore del doppio di quello originariamente stabilito dalla legge civile. I termini contrattuali non sono sospesi durante la guerra. Ciò nondimeno le persone contemplate nell'articolo presente potranno esercitare i diritti nascenti dal contratto, entro il termine portato dall'art. 6 della presente legge, quando anche i termini contrattuali fossero spirati durante la guerra. »

Voci. È un'aggiunta all'articolo sesto.

CABELLA. Io osservo che la Commissione persiste intieramente nel suo sistema. Ella non fa che togliere il dubbio, se le sue parole *termine perentorio* siano anche applicabili ai *termini convenzionali*. Il motivo del mio emendamento non è tolto; perchè ella persiste nel suo sistema, cioè di trattare diversamente delle prescrizioni quegli altri termini stabiliti dalla legge che importano decadenza da un diritto. Essa ora aggiunge soltanto una dichiarazione che equipara a questi termini i termini contrattuali. Vi è sempre perciò la medesima differenza tra il suo articolo e l'emendamento da me proposto. È un'alinea del primo articolo.

IL PRESIDENTE. Allora pregherei il signor Cabella a cambiare la sua redazione.

Rileggo interamente l'articolo diviso in due paragrafi. (*Vedi sopra*)

Alcune voci. La divisione!

IL PRESIDENTE. La divisione essendo chiesta, resta di diritto; metto adunque ai voti il paragrafo primo di questo emendamento.

(La Camera non lo approva.)

Ora rimane il secondo paragrafo dello stesso emendamento.

CABELLA. Ritiro la seconda parte dell'emendamento, perchè non può più stare senza la prima.

IL PRESIDENTE. Adunque resta solo a mettere ai voti l'articolo come è stato nuovamente redatto dalla Commissione.

(La Camera lo approva.)

Passo all'articolo secondo. (*Vedi sopra*)

CABELLA. Io pregherei la Camera a riflettere se si devono conservare nell'articolo proposto dalla Commissione le parole: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa nel merito*.

Con queste parole si vuole stabilire che i tribunali prima di concedere la restituzione in tempo debbano esaminare, almeno sommariamente, il merito della causa.

A mio avviso questo esame preventivo non deve farsi. La restituzione in tempo conceduta in tal modo comincierebbe a pregiudicare la decisione della causa, poichè il tribunale avrebbe già prestabilito che il petente appare fondato nelle sue domande.

La causa di concedere o negare la restituzione in tempo deve essere affatto estranea al merito della causa e dipendere dalla sola possibilità od impossibilità in cui sia stato il militare di coltivare il giudizio.

Ammettere che il giudice possa concedere o no la chiesta restituzione, secondo che il diritto del petente sia o no fondato, si è fargli rendere una sentenza preventiva, la quale, ove respinga la restituzione, è definitiva a danno del militare; ove invece la ammetta, è pregiudicievole al suo avversario, contro il quale stabilisce una presunzione.

E ad ogni modo il tribunale si trova già in certa maniera vincolato da un voto già emesso.

IL PRESIDENTE. Il deputato Cabella proporrebbe dunque che venissero tolte le parole: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa nel merito*.

COLLA. Io non iscorgo il pericolo accennato dall'onorevole preopinante nella redazione della Commissione, proposta all'articolo 2, avvegnachè io non sono di sentimento che si stabilisca un precedente qualunque a favore di una delle parti litiganti, allorchando i tribunali, i giudici abbiano preventivamente conosciuto se esista una causa ragionevole di accordare la restituzione in tempo. Infatti abbiamo l'esempio nell'ammissione al beneficio ai poveri; ogniqualvolta taluno ricorre per ottenere il beneficio della gratuita clientela deve dimostrare che concorrono a suo favore due distinti estremi, cioè quello di povertà legalmente giustificata, e l'altro preventivamente voluto e contemplato dalla legge, che cioè vi sia un certo tal qual fondamento di buon diritto sulla sua ammissione. Or bene, diremo noi che in questo caso per la semplice ammissione al beneficio dei poveri sia pregiudicato in qualche modo il diritto dei terzi? No certamente; siccome pertanto noi siamo nel caso di una legge eminentemente di eccezione, siccome si tratta di stabilire un beneficio, un privilegio giusto quant'altro mai, ma che tuttavia è sempre un privilegio, a favore del militare, affinchè il criterio del magistrato sia guidato da un giusto motivo per concedere sì o no questa restituzione in tempo è necessario che sia verificato quanto in legale suol chiamarsi *fumus iuris*, cioè un fondamento ragionevole di diritto.

Io dico adunque che non è da temersi questo inconveniente, e che debba prevalere all'emendamento proposto la redazione della Commissione.

CABELLA. Risponderò al preopinante che l'esempio da lui addotto di quell'esame preliminare che si fa nel caso di ammissione al beneficio dei poveri non ha che fare col caso del quale disputiamo, perchè nell'ammissione al beneficio dei poveri chi esamina se vi ha fumo di buon diritto non è già il tribunale che deve decidere, ma l'avvocato dei poveri che deve incaricarsi della difesa, ed è giusto che prima di accettare il patrocinio del ricorrente esamini se la causa sia sostenibile, onde non abbia poi a difendere avanti al magistrato diritti che non sussistono. In questo caso il tribunale conserva la sua indipendenza, la sua imparzialità. Nel nostro caso invece sarebbe lo stesso tribunale che deve conoscere *del merito* quello che farebbe lo stesso esame preventivo *del merito* per vedere se deve concedere la restituzione in tempo.

Osserverò anche che, se noi limitiamo la restituzione in tempo al caso in cui concorra una giusta causa *sul merito*, noi veniamo a trattare ben diversamente quelli i quali hanno già intentata la loro azione in giudizio prima di cominciare la guerra, da quelli che non l'hanno ancora intentata; questi secondi, che sono quelli contemplati nell'articolo 1°, saranno ammessi ad esercitare i loro diritti senza nessun esame preventivo sulla giustizia o no della loro causa; gli altri invece che hanno già intentata la loro azione saranno assoggettati alla condizione che si faccia un esame di delibazione sopra il loro diritto, e non otterranno la loro restituzione in tempo se non quando dal giudizio di delibazione risulti già in certo modo provato il loro buon diritto.

Questa disparità di trattamento fra i militari che non hanno ancora intentata la loro azione in giudizio e quelli che già l'hanno promossa non mi pare che sia conveniente a termini di diritto.

Osserverò ancora che la proposta della Commissione accorda

troppa latitudine all'arbitrio de' tribunali; i quali potranno, secondo che loro sembri fondato o no il diritto del militare, concedere o negare la restituzione. Io vorrei, lo ripeto, che questa concessione o questo rifiuto non dipendessero punto dal merito della contestazione, ma soltanto dalle cause più o meno gravi che possono aver impedito la continuazione del giudizio.

BUNICO. La Commissione nell'articolo 2 si è unicamente occupata de' termini in materia di processura civile, e non già de' diritti che possono competere a militari nel merito; ond'è che io credo che non sia opportuna la ragione addotta dall'onorevole deputato Cabella, che vorrebbe paragonare i diritti contemplati nell'articolo 1 con quelli che sono espressi nell'articolo 2. Trattandosi in quest'articolo 2 de' termini in materia di processura civile, la Commissione ha considerato che il più delle volte, se il militare trovasi pregiudicato in questi termini, non è tanto per colpa sua quanto per colpa de' suoi difensori.

Epperò, quando il militare giustificasse che veramente il termine necessario che gli era prescritto siasi lasciato trascorrere, par giusto ch'egli venga restituito in tempo, ove colla di lui assenza concorra una giusta causa; altrimenti non potrebbe egli più far valere le sue ragioni nel merito.

Nè si dica che nel restituirlo in tempo il giudicato pregiudichi il merito della causa, perchè chi appartiene al foro ben sa che i tribunali non possono mai in via preventiva ammettere alcun incumbente il quale più o meno non abbia tratto al merito, onde non far luogo ad atti e spese inutili.

D'altronde i tribunali per non pregiudicare il merito colle loro sentenze preparatorie sono soliti ad accompagnarle colle clausole salutari: *prima ed avanti ogni cosa, e senza pregiudizio delle rispettive ragioni ed eccezioni nel merito*, ecc. Io credo pertanto che la Commissione nell'accordare a' tribunali e giudici la facoltà di poter concedere alle persone, di cui nell'articolo 1, straordinarie dilazioni e restituzioni in tempo, abbia ad un tempo provveduto al militare e non pregiudicata la di lui parte contraria.

CEPPI, relatore. Mi permetto di aggiungere alle osservazioni fatte dal deputato Bunico, che la Commissione, trovandosi a fronte dell'espressione proposta dal ministro: *secondo la qualità dei casi e la natura delle circostanze*, fu presa dal timore che appunto queste circostanze si prestassero all'arbitrio. Quindi sentì il bisogno di inserirvi invece qualche espressione che, escludendo questo arbitrio, provvedesse in modo conveniente alle possibili emergenze. E quest'espressione la trovò nelle patenti, credo, di aprile 1841, che si riferiscono appunto a quel tempo in cui il magnanimo nostro Re ha voluto spogliarsi della facoltà di accordare per mezzo della grande cancelleria questa restituzione in tempo, affidandola ai tribunali; ei vi aggiunse la clausola: *ove vi sia una giusta causa*. Essendo pertanto già in esecuzione questa clausola: *ove ricorra una giusta causa*, io credo che non ne possano venire gli inconvenienti accennati, d'altronde ben lodevolmente, dal signor Cabella, tanto più che quelle patenti del 1841 si riferivano solo alle proroghe di termini giudiziali, ma escludevano dall'autorità dei tribunali la facoltà di accordare proroghe e restituzioni in tempo per quanto riguardava le appellazioni; siccome adunque si tratta di un oggetto più importante, cioè di andare incontro all'autorità delle cose giudicate, noi abbiamo creduto tanto più opportuno di conservare la stessa espressione: *quando concorra una giusta causa nel merito*, che d'altronde, come osservava benissimo il signor Cabella, ha luogo per semplice delibazione, la quale non pregiudica nessuno, massime se il tribunale vi aggiunge la clausola già accennata

senza pregiudizio di tale o tal'altra ragione, ammette tale o tal'altro incumbente, e manda ripigliarsi il giudizio per appellazione.

IL PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Cabella consiste nella soppressione delle parole: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa nel merito*.

Pongo ai voti la soppressione di queste parole.

(Non è approvata.)

L'articolo resta dunque come è stato proposto dalla Commissione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Le espressioni che hanno dato luogo alle obiezioni ed all'emendamento del deputato Cabella sono le parole *nel merito* aggiunte a quelle *ove concorra colla loro assenza una giusta causa*. Le parole *nel merito* sembrano indicare che veramente il magistrato (almeno si può temere di dar luogo a questa interpretazione) sia autorizzato ad esaminare la lite e dare una specie di decisione preliminare nel merito.

Crederei quindi opportuno, per evitare questa ambiguità, per sradicare questo dubbio, di togliere le parole *nel merito*, e di contentarsi col dire: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa*.

MOLLARD. Je demande la parole pour faire une très-courte observation. Je suppose qu'un militaire demande un délai; le tribunal le lui accorde: le militaire en demande ensuite un autre; le magistrat reconnaît que le premier délai accordé a suffi au militaire pour faire ce qui était nécessaire, et déclare, en jugeant sur le mérite, qu'il ne peut plus en accorder d'autre. S'il en était autrement, le militaire, après un premier délai, en demanderait un second, un troisième, un quatrième, ce qui deviendrait un abus au préjudice des tiers. Il faut donc conserver nécessairement les paroles *del merito*, puisque le magistrat doit apprécier le mérite de la demande faite par le militaire.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il magistrato deve esaminare la domanda e vedere se sia giusto il motivo per cui si chiede la restituzione in tempo. Certamente non sarebbe giusto il motivo, quando, dopo aver potuto proporre le sue ragioni senza nessuna difficoltà, il militare non le avesse proposte.

Il giudizio preliminare del magistrato debbe volgersi unicamente intorno al motivo anzidetto, epperò conviene di prescindere dalle parole *nel merito*, le quali potrebbero interpretarsi altrimenti.

LORU. Io credo che sia assolutamente necessario che dall'articolo 2 vengano tolte le parole *nel merito*, altrimenti ne verrebbe un assurdo. Diffatti nell'articolo è detto che i giudici sono autorizzati a concedere la restituzione in tempo anche per la interposizione dell'appellazione. Ora è certissimo che in questo caso il giudice che ha proferta la sua sentenza per intima convinzione non vorrà mai sentire diversamente da quanto poco innanzi ha sentito, e concedere la restituzione in tempo per la interposizione dell'appello; e questo è un vero assurdo. Pertanto io credo che le suddette parole debbano togliersi, anche per non lasciare tanta latitudine ai tribunali.

CEPPI, relatore. Io ritengo che la restituzione in tempo debba dimandarsi al magistrato e non al tribunale che è già *functus officio*.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Quando si tratta di un'ordinanza che ha già passato il tempo, non è più riparabile; e se si concede la restituzione, il tribunale stesso deve considerare se sia il caso di fare quel favore.

CEPPI, relatore. La Commissione non tiene a quelle parole: *nel merito ove concorra una giusta causa*; toccherà a chi

sostiene l'interesse del militare a far valere la giusta causa, onde sia accolta.

MOLLARD. Je voudrais encore ajouter une simple observation relativement à ces paroles : *sur le mérite*. Je pose le cas qu'il résulte au tribunal que la demande d'un délai faite par un militaire ait pour but de gagner du temps et de préjudicier par là même ses adversaires (ce qui arrive quand le militaire est débiteur d'une somme certaine); alors le magistrat doit entrer dans le mérite de la cause pour pouvoir dire au militaire: on ne peut pas vous accorder des délais au préjudice de vos créanciers. C'est pour prévenir cet inconvénient que la Commission s'est servie des paroles *del merito*.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole *nel merito*.

(La Camera approva la soppressione.)

Domando ora alla Camera se approvi l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

(Il presidente legge quindi e pone successivamente ai voti gli articoli 3, 4, 5 e 6, che sono approvati.)

Il deputato Broglio farebbe un'aggiunta all'articolo 6.

BROGLIO. Aggiungerò poche parole a quelle dette poc'anzi.

Nel diritto civile, dal quale sono dirette le provincie lombardo-venete, vi sono, siccome eranvi nel diritto romano, nel diritto francese, e come non può non essere eziandio nel diritto piemontese, alcune prescrizioni a termine brevissimo. Avvene di un mese, di quindici giorni e perfino di tre soli. Ora, se per tutte queste prescrizioni si ammettesse una proroga di tre mesi, evidentemente la dilazione sarebbe eccessiva.

Ad evitare tale eccesso, e d'altra parte per accostarmi alle savie osservazioni fatte dalla Commissione, che cioè si è voluto dare un certo tempo al militare che ha lasciato il servizio affinché possa rimettersi al corrente dei propri affari, proporrei alla Camera che questo termine non possa mai oltrepassare il doppio di quello originariamente stabilito dalla legge.

BUTTINI. Dopo quanto osservava il deputato Broglio, che il termine concesso di tre mesi potrebbe in alcuni casi superare il termine ordinario, io farò una semplice osservazione a tale proposito: questo ad ogni modo sarà un nuovo premio, ma a quelli che avranno combattuto per l'indipendenza d'Italia io credo che non sarà troppo.

GENINA. Io voglio solamente far osservare che nell'emendamento proposto dal deputato Broglio, egli nomina i militari; ma la Commissione nel primo paragrafo, oltre i militari, nomina le altre persone addette al servizio militare; di maniera che mi sembra che, ammettendosi l'aggiunta propositasi, dovrebbe piuttosto dire: *in quanto alle persone menzionate nel numero primo*.

MOLLARD. Il paraît que l'amendement proposé par l'honorable préopinant ne peut être adopté pour les motifs suivants. La faveur accordée au militaire, suivant le projet de la Commission doit avoir un terme et cesser lorsque la guerre cesse; mais comme il arrive toujours lorsque la guerre cesse et que la paix est promulguée, une foule de militaires se trouvent éloignés de leurs domiciles de 10, 20, 30 ou 50 lieues, ou bien blessés, malades dans un hôpital et incapables par ces faits de pouvoir encore songer à régler leurs propres affaires; dans ce cas, surtout lorsqu'il s'agit de courtes prescriptions, si l'on se borne seulement à doubler le temps, il est certain qu'on met le militaire dans l'impossibilité de profiter de la faveur que la loi lui accorde, qui alors devient illusoire pour lui. Au surplus la loi du brumaire an v, qu'on vous a

citée, ne faisait aucune distinction sous ce rapport, et la Commission n'a pas cru devoir en faire pour les motifs énoncés: seulement ayant reconnu que le terme d'un mois proposé par le projet ministériel et adopté par la loi énoncée était trop court pour parer aux inconvénients énoncés, et qu'à l'expiration de la guerre il avait été prorogé par les législateurs français, votre Commission a cru devoir dès le principe augmenter ce délai reconnu nécessaire.

BROGLIO. Riconoscendo la giustezza di quest'osservazione, io ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Darò adunque lettura della legge intera, e quindi si passerà alla votazione della medesima.

CABELLA. Domando la parola per una relazione sulla legge di finanza.

IL PRESIDENTE. Prima darò lettura del progetto di legge, poi le accorderò la parola. (*Legge*) - (V. *Doc.*, pag. 43.) La parola è al deputato Cabella per una relazione.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONCLUDERE ALL'ESTERO UN PRESTITO DI 50 MILIONI, E PER APRIRE ALL'INTERNO UN NUOVO IMPRESTITO VOLONTARIO.

CABELLA, relatore, presenta la relazione della Commissione sui progetti di legge per autorizzare il Governo a concludere all'estero un prestito di 50 milioni, e per aprire all'interno un nuovo prestito volontario. (Vedi *Documenti*, pag. 84.)

IL PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita negli uffici, onde se ne possa dopo le ventiquattr'ore incominciare la discussione.

Voci. La discussione può aprirsi domani.

IL PRESIDENTE. Veramente a termini del regolamento gli è solo dopo le ventiquattr'ore che si potrebbe aprire questa discussione. Ma la Camera può, se il vuole, altrimenti decidere.

La parola è ora al deputato Ceppi per un'altra relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1849.

CEPPI, relatore, presenta la relazione della Commissione sul progetto di legge per autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo del 1849. (Vedi *Documenti*, pag. 103.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DELLA REGINA VEDOVA MARIA CRISTINA.

IL PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli uffici. Ora la Camera passa alla votazione sul complesso della legge. Prima le darò comunicazione d'una lettera del prefetto del real palazzo;

« Per l'infausto avvenimento della morte di S. M. la regina vedova Maria Cristina di Borbone, infanta delle Due Sicilie e zia delle LL. MM., seguita in Savona nel mattino del 12 del corrente, alle ore 3 e 1/2, S. M. il Re avendo ordinato un lutto di giorni quaranta da calcolarsi dal giorno del decesso, il sottoscritto si reca a dovere di prevenirne l'illustrissimo signor marchese Pareto, presidente della Camera dei deputati, cui ha l'onore di offerire gli atti del distintissimo suo ossequio.

« V. PASQUA. »

IL PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio segreto sul progetto di legge per sospensione di termini giuridici ed altre facilitazioni ai militari.

Risultamento della votazione:

Votanti	116
Maggioranza	59
Favorevoli	116

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.

Ordine del giorno per domani:

Discussione sul progetto di legge che autorizza il Ministero a contrarre all'estero un prestito di 50 milioni e ad aprire nell'interno un nuovo prestito volontario.

TORNATA DEL 15 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Proposta del deputato Mellana per un proclama alla nazione — Discussione e adozione del progetto di legge che autorizza il Ministero a contrarre all'estero un prestito di 50 milioni — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare beni demaniali e ad emettere buoni del tesoro — Discussione sul progetto di legge per un prestito volontario nell'interno.*

La tornata è aperta alle ore 4 e 3/4.

CAVALLINI, segretario, legge il verbale.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, se ne sospende l'approvazione.

MICHELINI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni.

986. Giuseppe Vietti chiede essere reintegrato nella pensione di lire 250 assegnatagli dal Governo francese, cogli arretrati.

987. Gioachino Saraglio chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro di lire 219 assegnatagli dal Governo francese.

988. Boldrini, capitano in ritiro, si lagna di ciò che gli uffiziali in ritiro non siano preferti negli impieghi, e della minaccia d'imprestito a carico delle loro pensioni.

989. Giacomo Benedetto chiede venir reintegrato nella pensione di lire 228 assegnatagli dal Governo francese, cogli arretrati.

990. Cesare Deferrari chiede conservarsi nei battaglioni di guardia nazionale che saranno mobilizzati le nomine dei graduati anteriormente fatte.

BIANCHERI. Domando la parola.

Fra le petizioni che vennero rassegnate alla Camera nella seduta di ieri avvenne, se non erro, una sporta dagli abitanti dei paesi di Mentone e Roccabruna, portante il numero 984, i quali sollecitano istantemente la loro definitiva unione con noi, e per conseguenza la pronta discussione della legge a tal uopo già presentata dal ministro dell'interno.

Questa petizione, sia per l'oggetto a cui si riferisce, sia pei

sentimenti e per la condizione dei petizionari, merita tutta la vostra attenzione, ed io credo di ben interpretare il voto di questa Camera chiedendo non solo che sia riferita in via d'urgenza, ma che venga sin d'ora inviata alla Commissione già nominata per l'esame di detta legge, onde essa si determini a compire il suo lavoro e presentarlo all'approvazione della Camera nel più breve termine.

Signori, questi bravi cittadini appartengono anch'essi alla famiglia italiana, e come tali, sottraendosi al giogo tirannico del despota che li opprimeva, hanno spiegato il loro voto solenne e concorde di volersi unire per sempre con noi; essi domandano al Parlamento la pronta ratifica di questo loro voto, non tanto per partecipare alle nostre libere istituzioni, ma più ancora per essere in grado di pagare alla patria il loro tributo di sangue e di danaro nella guerra d'indipendenza che sta per combattersi contro il comune nemico. Ricuserete voi, signori, di porgere sollecitamente la mano a questi nuovi e generosi fratelli? Il solo dubbio sarebbe una vera ingiuria al loro ed al vostro patriottismo.

Questi nostri fratelli si trovano oggi in uno stato veramente anormale e pericoloso; essi, dopo la loro separazione dal principe di Monaco e la nostra occupazione provvisoria di quei paesi, non hanno propriamente un Governo, non hanno uno Statuto, non hanno una rappresentanza, e subiscono una vera dittatura, che rendesi appena tollerabile solo perchè è confidata nelle mani di un commissario abile ed onesto. Badate però che il loro antico tirannello tuttora assiso sullo scoglio di Monaco guata con occhio pieno di livore quegli antichi suoi tributari, va spargendo insidiose trame, ed impiega con